

IPLA

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

— D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 —

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Sommario

1. Definizioni	3
2. Scopo	5
3. Ambito di applicazione	5
4. Riferimenti normativi	5
5. Modalità operative	6
5.1. Presupposti della segnalazione	6
5.1.1. Settori e materie delle violazioni segnalate	6
5.1.2. Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni	7
5.1.3. Attinenza al contesto di lavoro	7
5.2. Requisiti del contenuto della segnalazione	7
5.3. Canali di segnalazione	8
5.3.1. Comunicazione in forma scritta	8
5.3.2. Comunicazione in forma orale	9
5.3.3. Gestione della segnalazione	9
5.3.4. Tipologie di riscontro	10
5.4. Il Gestore WB	11
5.4.1. Soggetto incaricato	11
5.4.2. Responsabilità	11
6. Informativa Privacy	12
7. Allegati	12

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

1. Definizioni

“contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria, svolte in relazione a **IPLA Spa** (di seguito solo **IPLA**) da: i) suoi lavoratori subordinati, inclusi quelli il cui rapporto di lavoro sia a tempo parziale o determinato, intermittente, di apprendistato, accessorio, o derivante da somministrazione (d.lgs. 81/2015) e i prestatori di lavoro occasionale (art. 54-*bis*, D.L. 50/2017); ii) lavoratori autonomi incaricati di svolgere per essa prestazioni di lavoro, inclusi esercenti professioni intellettuali (Titolo III, Libro V, e art. 2222 cod. civ.), titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. (cd. “rapporti parasubordinati”) o ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 81/2015 (cd. rapporti etero-organizzati); iii) lavoratori o collaboratori incaricati di svolgere la fornitura di beni o servizi o la realizzazione di opere; iv) liberi professionisti o consulenti incaricati di svolgere per essa la propria attività; v) volontari o tirocinanti, retribuiti o meno per la loro attività presso di essa; vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza esercitate, anche in via di mero fatto, presso di essa; vii) azionisti;

“Decreto”: D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;

“Direttiva”: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

“divulgazione pubblica”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

“facilitatore”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“Gestore WB”: persona o persone, interne o esterne all'azienda, deputate alla ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni;

“informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, verificatesi nell'ambito lavorativo di **IPLA** e che, in virtù del rapporto con quest'ultima, siano conosciute dalla persona segnalante;

“persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

“persona segnalante”: persona fisica — protetta, ricorrendone presupposti e condizioni, dalle tutele del Decreto — che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

“riscontro”: comunicazione alla persona segnalante relativa al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

“ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“segnalare”: porre in essere una segnalazione;

“segnalazione”: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

“seguito”: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

“violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'azienda e consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al presente regolamento ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

2. Scopo

Obiettivo del presente Regolamento è dare attuazione al Decreto, disciplinando in modo efficace ed efficiente l'organizzazione e la gestione dei canali interni approntati da **IPLA** per ricevere e trattare segnalazioni.

Il Decreto mira ad incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi innanzitutto alla persona giuridica a cui sono collegati affinché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni possano essere in prima istanza condotti mediante informazioni pertinenti acquisite da coloro che sono più prossimi ai fatti che sono indicati come origine della asserita violazione.

La Direttiva intende *“favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale dell'impresa all'interno delle organizzazioni”* mediante la rimozione degli ostacoli che possano inibire alla persona segnalante la comunicazione di atti, omissioni o condotte illecite conosciute le quali l'impresa abbia modo di migliorare la propria organizzazione.

Pertanto, scopo specifico del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile al caso di specie, è:

- definire il ruolo e i compiti delle unità organizzative aziendali o delle persone incaricate di ricevere e trattare la segnalazione accedendo alle informazioni e ai dati ivi contenuti;
- descrivere adeguati e proporzionati termini, condizioni e modalità nel rispetto delle quali è previsto che funzionino i canali di segnalazione interni;
- disciplinare la procedura nel rispetto della quale è previsto che siano ricevute e gestite le segnalazioni raccolte mediante i canali interni, nel rispetto dei limiti.

3. Ambito di applicazione

Ambito di applicazione del Regolamento è:

- tutta l'organizzazione;
- le persone segnalanti;
- il facilitatore e le altre persone (giuridiche o fisiche) che ricorrendone i presupposti godano della protezione descritta dal Decreto;
- le persone coinvolte;
- il ruolo deputato alla ricezione e al trattamento delle segnalazioni.

4. Riferimenti normativi

Sono riferimenti normativi del presente Regolamento:

- il Decreto
- la Direttiva
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE” (“Codice Privacy”);
- le Linee guida ANAC, deliberate con la decisione del Consiglio dell’Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (“Linee Guida ANAC”).

5. Modalità operative

5.1. Presupposti della segnalazione

Presupposto dell’esame della segnalazione ai sensi del Decreto e del presente Regolamento è che essa:

- abbia ad oggetto una o più tra le violazioni indicate al precedente punto 1;
- non abbia ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta connessa ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante
- abbia attinenza con il contesto lavorativo della persona segnalante.

5.1.1. Settori e materie delle violazioni segnalate

Le segnalazioni sono prese in esame se e in quanto abbiano ad oggetto:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto (vedi elenco in Allegato), con particolare ma non limitato riferimento alle disposizioni i cui estremi risultino già indicati in Allegato, tra cui i settori: sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, tutela dell’ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- illeciti commessi in violazione delle disposizioni nazionali che danno attuazione alla normativa dell’Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto, con particolare ma non limitato riferimento alle norme nazionali citate in Allegato;
- atti od omissioni in violazione della normativa dell’Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’U io e Europea;
- atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell’Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati e indicati.

5.1.2. Argomenti esclusi dall'oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni **NON** sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, tra cui vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- violazioni riferite a settori in cui la protezione della persona segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell'Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto, ovvero da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, tra cui le segnalazioni nel settore dei servizi finanziari (già disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE) e nel settore dell'intermediazione finanziaria (già disciplinate dall'art. 4-*undecies* e dall'art. 4-*duodecies* del d.lgs. 58/1998);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- informazioni classificate segrete ai sensi dell'art. 42 l. 124/2007, informazioni coperte dal segreto professionale forense o medico (inclusa la riservatezza sulle informazioni contenute nelle cartelle cliniche), informazioni coperte dal segreto d'indagine nei procedimenti penali o in forza di norme in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di difesa nazionale e ordine pubblico, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28, l. 300/1970.

5.1.3. Attinenza al contesto di lavoro

Le segnalazioni sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con **IPLA**.

5.2. Requisiti del contenuto della segnalazione

Al fine di consentire un'adeguata analisi e valutazione delle informazioni segnalate da parte degli incaricati alla loro ricezione e gestione, è necessario che la segnalazione soddisfi i seguenti requisiti:

- indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- descrizione del fatto;
- identificazione precisa delle persone coinvolte nei fatti segnalati, mediante l'indicazione, ove possibile, delle loro generalità o di ogni altro elemento idoneo a tale scopo di cui la persona segnalante sia a conoscenza;

- indicazione delle generalità della persona segnalante e dell'eventuale facilitatore;
- indicazione degli eventuali documenti a supporto.

In difetto di indicazione delle generalità della persona segnalante, la segnalazione si considererà “anonima” e, come tale, sarà trattata come segnalazione “ordinaria” anziché “protetta” ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto e, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, ferme le tutele che il Decreto riconosce alla persona segnalante anonima che, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione.

5.3. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere comunicate tramite uno dei seguenti canali alternativi:

- comunicazione in forma scritta su supporto analogico (su carta);
- comunicazione in forma scritta mediante funzioni (digitali-telematiche) della piattaforma on-line dedicata ⁽¹⁾;
- comunicazione in forma orale mediante utilizzo linea telefonica o appuntamento di persona.

5.3.1. Comunicazione in forma scritta

La segnalazione comunicata in forma scritta è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- recapito di lettera, in plico chiuso, presso la sede legale di **IPLA** con chiara indicazione in una o entrambe le facce della busta (facilmente leggibile da parte dell'incaricato dello smistamento della posta presso la sede) di una delle seguenti diciture: “SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING” oppure “SEGNALAZIONE WB”;

Il plico chiuso è consegnato al Gestore WB, il quale assume il compito di:

- aprire la busta ed esaminarne il contenuto;
- protocollare la segnalazione nell'apposito registro attribuendole il numero progressivo che, in ordine cronologico, le compete (“WB_1”, “WB_2”, e così di seguito);
- riprodurre in copia analogica (fotocopia) i documenti della segnalazione comunicata (lettera e busta) affinché ne sia ottenuta una copia su supporto fisico (carta) in cui non risultino leggibili i dati personali del segnalante e dell'eventuale facilitatore, distruggendo immediatamente ogni altra copia analogica prodotta a detto scopo;
- in caso di segnalazione comunicata per iscritto e redatta, in tutto o in parte, di pugno, trascriverne i contenuti affinché ne sia ottenuta una copia analogica su supporto fisico (carta, previa elaborazione mediante programma di scrittura e immediata stampa, senza salvataggio del file) in cui non risultino leggibili i dati personali del segnalante e dell'eventuale facilitatore (nemmeno per il tramite della calligrafia), distruggendo immediatamente ogni altra copia analogica prodotta a detto scopo;

⁽¹⁾ canale disponibile a partire dal mese di settembre 2024.

- contrassegnare in modo indelebile l'originale e le copie della segnalazione ricevuta e gli eventuali documenti ad essa allegati con il numero di protocollo cronologico attribuitole ("WB_n");
- archiviare separatamente originali delle segnalazioni comunicate (con dati personali del segnalante) e copie delle stesse (senza dati personali del segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità, per gli usi consentiti, esclusivamente al Gestore WB (ad esempio: armadio o cassetta chiusi con chiavi nella esclusiva disponibilità del Gestore WB);
- comunicare al recapito della persona segnalante entro il termine indicato dal Decreto (ad oggi sette giorni) la ricezione della segnalazione e il numero di protocollo/cronologico assegnatole.

5.3.2. Comunicazione in forma orale

La segnalazione comunicata in forma orale è ricevuta nel rispetto delle seguenti modalità:

- richiesta di appuntamento al Gestore WB, raggiungibile mediante linea telefonica al n. 339.2955447 nei limiti dell'orario di lavoro; in caso di momentanea sua assenza, il gestore WB richiamerà prontamente il segnalante al numero dello stesso, lasciato alla segreteria;

L'appuntamento richiesto dalla persona segnalante è accordato e partecipato esclusivamente dal Gestore WB, il quale assume il compito di:

- redigere un breve verbale delle dichiarazioni rese in forma verbale dalla persona segnalante e sottoporlo alla sua approvazione, anche mediante sua firma;
- protocollare la segnalazione nell'apposito registro attribuendole il numero progressivo che, in ordine cronologico, le compete ("WB_1", "WB_2", ... "WB_n") ;
- riprodurre in copia analogica (fotocopia) il verbale scritto della segnalazione comunicata in forma orale affinché ne sia ottenuta una copia su supporto fisico (carta) in cui non risultino leggibili i dati personali del segnalante e dell'eventuale facilitatore, distruggendo immediatamente ogni altra copia analogica prodotta a detto scopo;
- contrassegnare in modo indelebile l'originale e le copie della segnalazione ricevuta e gli eventuali documenti ad essa allegati con il numero di protocollo cronologico attribuitole ("WB_n");
- archiviare separatamente originali delle segnalazioni comunicate (con dati personali del segnalante) e copie delle stesse (senza dati personali del segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità, per gli usi consentiti, esclusivamente al Gestore WB (ad esempio: armadio o cassetta chiusi con chiavi nella esclusiva disponibilità del Gestore WB).

5.3.3. Gestione della segnalazione

La gestione della segnalazione è posta in essere, a cura del Gestore WB, nel rispetto delle condizioni, termini e modalità qui di seguito descritte come iter procedurale:

- rilascio al segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione (tranne il caso della segnalazione in forma orale);
- primo esame della segnalazione e, quindi, deliberazione sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per essere accolta come segnalazione ai sensi e per gli effetti del Decreto;
- dichiarazione di inammissibilità della segnalazione in caso di manifesta infondatezza, motivata dall'assenza in essa di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero in caso di contenuto della segnalazione palesemente generico sicché non risulti comprensibile il fatto segnalato, ovvero la segnalazione sia accompagnata da documentazione non pertinente, inappropriata o inconferente;
- richiesta alla persona segnalante di elementi integrativi in caso la segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata e, all'esito, valutazione della sua ammissibilità o meno;
- avvio, una volta ammessa la segnalazione, di un'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza degli stessi, nel rispetto della normativa vigente (tra cui l. 300/1970, GDPR, Codice Privacy) con particolare riferimento alle persone coinvolte;
- mantenimento di interlocuzioni con la persona segnalante;
- elaborazione, sulla base dei dati e delle informazioni che si è reso possibile raccogliere tramite di essa, dell'atto di chiusura dell'istruttoria motivandone l'esito (archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti; avvio di un'inchiesta interna; provvedimenti o misure organizzative adottate per affrontare la questione sollevata in modo migliorativo; rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti delle persone coinvolte);
- comunicazione al segnalante del riscontro, nel rispetto del termine di tre (3) mesi dalla ricezione della segnalazione, così come previsto dal Decreto.

5.3.4. Tipologie di riscontro

In sintesi, le tipologie finali di riscontro, al termine di una o dell'altra delle fasi sopra indicate, potranno essere:

- al termine della prima deliberazione, entro sette (7) giorni dal ricevimento della segnalazione:
 - “segnalazione manifestamente infondata non ammessa al trattamento whistleblowing”, oppure,
 - “segnalazione con oggetto estraneo all'ambito di applicazione della normativa whistleblowing così come definito dal Decreto”
 - “segnalazione non adeguatamente circostanziata e necessità di interlocuzione ulteriore con la persona segnalante nei modi e nei termini indicati dal Gestore WB”, oppure,
 - “segnalazione ammessa al trattamento whistleblowing”.
- al termine dell'istruttoria, entro tre (3) mesi dal ricevimento della segnalazione, con riferimento a quelle ammesse al trattamento whistleblowing:

- “segnalazione istruita e, all’esito, chiusa con l’archiviazione per i seguenti motivi: [...] (mancanza di prove sufficienti e/o accertata esclusione del suo oggetto dall’ambito di applicazione della normativa whistleblowing così come definito dal Decreto)”;
- “segnalazione istruita e, all’esito, invito a formulare denuncia alle Autorità competenti affinché svolgano indagini per l’accertamento dei fatti che i poteri di cui esse sono titolari consentono loro”;
- “segnalazione istruita e, all’esito, comunicazione dell’adozione delle seguenti misure organizzative, gestionali e di controllo adottate internamente nell’ottica del miglioramento continuo nella prevenzione di possibili violazioni analoghe e nella repressione delle condotte per le quali è prevista l’irrogazione di misure disciplinari in base alla normativa (di legge e di contratto di lavoro) vigente: (...)” .

5.4. Il Gestore WB

5.4.1. Soggetto incaricato

È compito dell’organo amministrativo di **IPLA** garantire l’affidamento del ruolo di Gestore WB optando tra una delle seguenti soluzioni:

- incarico affidato ad una persona interna all’organizzazione, idonea a svolgere con imparzialità e indipendenza i compiti assegnati, adeguatamente formata sulla normativa pertinente, munita dei poteri e dei mezzi adeguati all’esercizio del proprio incarico, istruita sulle misure da adottare a tutela della riservatezza nell’adempimento dei compiti specifici in aggiunta a quelli che formano già l’oggetto delle proprie mansioni;
- incarico affidato ad una persona esterna all’organizzazione, munito dei requisiti di professionalità e competenza adeguati all’esercizio dell’incarico, i cui compiti, poteri e responsabilità siano descritti in un apposito contratto vincolante per le parti.

IPLA garantisce l’informazione circa la persona che di tempo in tempo sia incaricata di assumere il ruolo di Gestore WB e assicura che i canali di segnalazione interna siano idonei a garantire la destinazione a quest’ultimo delle segnalazioni.

5.4.2. Responsabilità

Nella gestione della segnalazione il Gestore WB garantisce:

- il rispetto del Decreto, alla normativa pertinente l’esercizio dei propri compiti (tra cui Statuto lavoratori, GDPR, Codice Privacy) e al presente Regolamento;
- il puntuale e corretto adempimento dei termini, condizioni e modalità previsti dal presente Regolamento;
- l’adozione delle di ogni opportuna cautela che sia ritenuta idonea ad assicurare in concreto l’efficace ed efficiente attuazione delle misure a protezione della riservatezza nella gestione del canale d’informazione (ad esempio nella custodia ed eventuale trasmissione dei documenti, ancorché anonimizzati, ai terzi autorizzati).

Il Gestore WB NON è tenuto a garantire appuntamenti/riunioni con la persona segnalante/facilitatore o persona coinvolta al di fuori dell’orario di lavoro o nei giorni di legittima assenza dalla sede di lavoro (e.g. in caso di godimento di permesso o ferie) oppure in luoghi

inadeguati a garantire la sicurezza e riservatezza dell'interlocuzione, se al di fuori della sede di lavoro.

6. Informativa Privacy

Il Titolare del trattamento dei dati, nella gestione delle segnalazioni, è **IPLA**.

Il Gestore WB assume il ruolo di "incaricato del trattamento", espressamente autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati personali della persona segnalante, del facilitatore, delle eventuali altre persone cui si estenda, in forza del Decreto, la protezione così come dei dati personali delle persone coinvolte.

La base giuridica del trattamento è l'esercizio di un obbligo di legge di cui all'a t. 6.1.c) del GDPR. In caso di comunicazione da parte della persona segnalante di dati di particolari categorie, come definiti dall'a t. 9 del GDPR, la loro trattazione sarà subordinata alla prestazione di consenso espresso e specifico da parte dell'interessato.

Eventuali terzi, rispetto al Gestore WB, coinvolti nell'esame delle segnalazioni, riceveranno dati anonimizzati, restando pertanto esclusa di norma la loro nomina a responsabili esterni del trattamento.

Il periodo di conservazione dei dati è quello stabilito dalla legge, al momento fissato dal Decreto in cinque (5) anni dalla ricezione della segnalazione.

L'esercizio dei diritti dell'interessato di accesso ai dati personali, di loro rettifica o cancellazione, limitazione o opposizione al loro trattamento, di revoca del consenso in casi di trattamento consentito sui dati di particolari categorie, può essere esercitato mediante l'uso dei punti di contatto in materia già messi a disposizione dal Titolare **IPLA**, fatto salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo alle autorità competenti in materia (Garante Privacy in Italia).

7. Allegati

- Allegato 1 al Decreto (Ambito oggettivo).

Allegato

In vigore dal 30 marzo 2023

Parte I

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

- i) [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante [codice dei contratti pubblici](#);
- ii) [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](#), recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della [direttiva 2009/81/CE](#);

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

- i) [articolo 12, legge 19 febbraio 1992, n. 142](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ([legge comunitaria per il 1991](#)); [decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53](#), recante attuazione della [direttiva 2007/66/CE](#) che modifica le [direttive 89/665/CEE](#) e [92/13/CEE](#) per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'[allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), attuata con il [decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72](#), recante attuazione della [direttiva 2013/36/UE](#), che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#), per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), di cui a:

- i) [decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45](#), recante attuazione della [direttiva 2009/110/CE](#), concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le [direttive 2005/60/CE](#) e [2006/48/CE](#) e che abroga la [direttiva 2000/46/CE](#);
- ii) [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44](#), recante attuazione della [direttiva 2011/61/UE](#), sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le [direttive 2003/41/CE](#) e [2009/65/CE](#) e i [regolamenti \(CE\) n. 1060/2009](#) e [\(UE\) n. 1095/2010](#);
- iii) [regolamento \(UE\) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012](#), relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);
- iv) [regolamento \(UE\) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013](#), relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

- v) [regolamento \(UE\) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013](#), relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);
- vi) [decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72](#), recante attuazione della [direttiva 2014/17/UE](#), in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo Vbis del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#) (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);
- vii) [regolamento \(UE\) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#), sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la [decisione 2005/909/CE](#) della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);
- viii) [regolamento \(UE\) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);
- ix) [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218](#), recante recepimento della [direttiva \(UE\) 2015/2366](#) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le [direttive 2002/65/CE](#), [2009/110/CE](#) e [2013/36/UE](#) e il [regolamento \(UE\) n. 1093/2010](#), e abroga la [direttiva 2007/64/CE](#), nonché adeguamento delle disposizioni interne al [regolamento \(UE\) n. 751/2015](#) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- x) [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229](#), recante attuazione della [direttiva 2004/25/CE](#) concernente le offerte pubbliche di acquisto;
- xi) [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27](#), recante attuazione della [direttiva 2007/36/CE](#), relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- xii) [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195](#), recante Attuazione della [direttiva 2004/109/CE](#) sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la [direttiva 2001/34/CE](#);
- xiii) [regolamento \(UE\) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012](#), sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);
- xiv) [regolamento \(UE\) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016](#), sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle [direttive 2008/48/CE](#) e [2014/17/UE](#) e del [regolamento \(UE\) n. 596/2014](#) (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);
- xv) [decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74](#), recante attuazione della [direttiva 2009/138/CE](#) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II);
- xvi) [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180](#), recante attuazione della [direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la [direttiva 82/891/CEE del Consiglio](#), e le [direttive 2001/24/CE](#), [2002/47/CE](#), [2004/25/CE](#), [2005/56/CE](#), [2007/36/CE](#), [2011/35/UE](#), [2012/30/UE](#) e [2013/36/UE](#) e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; [decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181](#), recante modifiche del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), in attuazione della [direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la [direttiva 82/891/CEE del Consiglio](#), e le [direttive 2001/24/CE](#), [2002/47/CE](#), [2004/25/CE](#), [2005/56/CE](#), [2007/36/CE](#), [2011/35/UE](#), [2012/30/UE](#) e [2013/36/UE](#) e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

- xvii) [decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142](#), recante attuazione della [direttiva 2002/87/CE](#) relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
- xviii) [decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30](#), recante Attuazione della [direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#), relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;
- xix) [decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415](#), recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della [direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993](#) relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 191, 18 agosto 1998, recante approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare; [decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13, 17 gennaio 1998, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'[art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415](#), che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;
- xx) [regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013](#), relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il [regolamento\(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);
- xxi) [regolamento \(UE\) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020](#), relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il [regolamento \(UE\) 2017/1129](#) e la [direttiva \(UE\) 2019/1937](#) (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

- i) [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante [codice del consumo](#), a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#);
- ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli [allegati I e II del regolamento \(UE\) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la [direttiva 2004/42/CE](#) e i [regolamenti \(CE\) n. 765/2008](#) e [\(UE\) n. 305/2011](#) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

- i) [decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105](#), recante modifiche ed integrazioni alla [legge 9 luglio 1990, n. 185](#), recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della [direttiva 2009/43/CE](#), che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle [direttive 2010/80/UE](#) e [2012/10/UE](#) per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. [decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50](#), recante attuazione della [direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016](#), sulla sicurezza delle ferrovie;
2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al [regolamento \(UE\) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010](#), sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35);
3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:
 - i) [decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35](#), recante attuazione della [direttiva 2008/96/CE](#) sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
 - ii) [decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264](#), recante attuazione della [direttiva 2004/54/CEE](#) in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
 - iii) [regolamento \(CE\) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009](#), che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la [direttiva 96/26/CE del Consiglio](#) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);
4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:
 - i) [regolamento \(CE\) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009](#), relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);
 - ii) [regolamento \(CE\) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009](#), relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);
 - iii) [decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239](#), recante attuazione della [direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014](#) sull'equipaggiamento marittimo che abroga la [direttiva 96/98/CE](#);
 - iv) [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165](#), recante attuazione della [direttiva 2009/18/CE](#) che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le [direttive 1999/35/CE](#) e [2002/59/CE](#);
 - v) [decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25 ottobre 1991, recante recepimento della [direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998](#), relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;
 - vi) [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2004](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43, 22 febbraio 2005, recante recepimento della [direttiva 2001/96/CE](#) in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»;
5. requisiti di sicurezza disciplinati dal [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#), recante attuazione della [direttiva 2008/68/CE](#), relativa al trasporto interno di merci pericolose. E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:
 1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal [decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121](#), recante attuazione della [direttiva 2008/99/CE](#) sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della [direttiva 2009/123/CE](#) che modifica la [direttiva 2005/35/CE](#) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della [direttiva 2008/99/CE](#);
 2. norme su ambiente e clima, di cui a:

- i) [decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30](#), recante attuazione della [direttiva 2009/29/CE](#) che modifica la [direttiva 2003/87/CE](#) al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- ii) [decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#), recante attuazione della [direttiva 2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica, che modifica le [direttive 2009/125/CE](#) e [2010/30/UE](#) e abroga le [direttive 2004/8/CE](#) e [2006/32/CE](#);
- iii) [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018](#), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

- i) [decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205](#), recante disposizioni di attuazione della [direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008](#) relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- ii) [regolamento \(UE\) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013](#), relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il [regolamento \(CE\) n. 1013/2006](#) e la [direttiva 2009/16/CE](#) (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);
- iii) [regolamento \(UE\) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012](#), sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); [decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al [regolamento \(UE\) n. 649/2012](#) sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

- i) [decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84](#), recante attuazione della [direttiva 1999/94/CE](#) concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
- ii) [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194](#), recante attuazione della [direttiva 2002/49/CE](#) relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- iii) [regolamento \(CE\) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003](#), sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);
- iv) [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale;
- v) [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), recante attuazione della [direttiva 2005/35/CE](#) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- vi) [regolamento \(CE\) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006](#), relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);
- vii) [regolamento \(CE\) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009](#), sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);
- viii) [decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125](#), recante attuazione della [direttiva 2009/126/CE](#), relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
- ix) [decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257](#), recante disciplina di attuazione della [direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#), sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- x) [regolamento \(UE\) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015](#), concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la [direttiva 2009/16/CE](#) (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

- xi) [decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015](#), relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'[articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170](#);

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

- i) [decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49](#), recante attuazione della [direttiva 2007/60/CE](#) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- ii) [decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219](#), recante attuazione della [direttiva 2008/105/CE](#) relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle [direttive 82/176/CEE](#), [83/513/CEE](#), [84/156/CEE](#), [84/491/CEE](#), [86/280/CEE](#), nonché modifica della [direttiva 2000/60/CE](#) e recepimento della [direttiva 2009/90/CE](#) che stabilisce, conformemente alla [direttiva 2000/60/CE](#), specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
- iii) [articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'[articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#);

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

- i) [regolamento \(CE\) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001](#), che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);
- ii) [regolamento \(CE\) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009](#), sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);
- iii) [regolamento \(CE\) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008](#), relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);
- iv) [articolo 42, legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - [Legge comunitaria 2009](#);
- v) [regolamento \(UE\) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010](#), che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23);
- vi) [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014](#), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230](#), recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014](#), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

7. norme su sostanze chimiche, di cui a: [regolamento \(CE\) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006](#), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la [direttiva](#)

1999/45/CE e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 793/93 del Consiglio](#) e il [regolamento \(CE\) n. 1488/94 della Commissione](#), nonché la [direttiva 76/769/CEE del Consiglio](#) e le [direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE](#) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1); [decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; [decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'[articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 6 aprile 2007, n. 46](#), riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

8. norme su prodotti biologici, di cui al [regolamento \(UE\) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018](#), relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 834/2007 del Consiglio](#) (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare:

norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

- i) [decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185](#), recante attuazione della [direttiva 2009/71/EURATOM](#) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;
- ii) [decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28](#), recante attuazione della [direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013](#), che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
- iii) [decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#), recante attuazione della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le [direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom](#) e riordino della normativa di settore in attuazione dell'[articolo 20, comma 1, lettera a\), della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#);
- iv) [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45](#), recante attuazione della [direttiva 2011/70/EURATOM](#), che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- v) [decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23](#), recante attuazione della [direttiva 2006/117/Euratom](#), relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
- vi) [regolamento \(Euratom\) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016](#), che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il [regolamento \(Euratom\) n. 3954/87 del Consiglio](#) e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2);
- vii) [regolamento \(Euratom\) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993](#), sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al [regolamento \(CE\) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002](#), che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1);

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

- i) [regolamento \(UE\) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016](#), relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1); [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134](#), recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#), ai sensi dell'[articolo 14, comma 2, lettere a\), b\), g\), h\), i\) e p\)](#), della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#); [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135](#), recante disposizioni di attuazione del [regolamento \(UE\) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016](#) in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'[articolo 14, comma 2, lettere a\), b\), n\), o\), p\) e q\)](#), della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#); [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136](#), recante attuazione dell'[articolo 14, comma 2, lettere a\), b\), e\), f\), h\), i\), l\), n\), o\) e p\)](#), della [legge 22 aprile 2021, n. 53](#) per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016](#);
- ii) [regolamento \(CE\) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009](#), recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1774/2002](#) (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); [decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al [regolamento \(CE\) n. 1069/2009](#) recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1774/2002](#), e per la violazione delle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 142/2011](#) recante disposizioni di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1069/2009](#) e della [direttiva 97/78/CE](#) per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera;

3. [regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017](#), relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei [regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio \(CE\) n. 999/2001](#), (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei [regolamenti del Consiglio \(CE\) n. 1/2005](#) e (CE) n. 1099/2009 e delle [direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE](#), e che abroga i [regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio \(CE\) n. 854/2004 e \(CE\) n. 882/2004](#), l e [direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE](#) e la [decisione 92/438/CEE](#) (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1); [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23](#), recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/625](#) in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, lettere f\) e i\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#); [decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24](#), recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 2017/625](#) in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'[articolo 12, comma 3, lettere h\) e i\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#); [decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27](#), recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/625](#) ai sensi dell'[articolo 12, lettere a\), b\), c\), d\) ed e\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#);

[decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32](#), recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/625](#) ai sensi dell'[articolo 12, comma 3, lettera g\) della legge 4 ottobre 2019, n. 117](#);

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

- i) [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146](#), recante attuazione della [direttiva 98/58/CE](#) relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- ii) [regolamento \(CE\) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004](#), sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il [regolamento \(CE\) n. 1255/97](#) (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); [decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151](#), recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1/2005](#) sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- iii) [regolamento \(CE\) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009](#), relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); [decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131](#), recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1099/2009](#) relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;
- iv) [decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73](#), recante attuazione della [direttiva 1999/22/CE](#) relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
- v) [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26](#), recante attuazione della [direttiva 2010/63/UE](#) sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

- i) [decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261](#), recante revisione del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191](#), recante attuazione della [direttiva 2002/98/CE](#) che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti; [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207](#), recante attuazione della [direttiva 2005/61/CE](#) che applica la [direttiva 2002/98/CE](#) per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi; [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208](#), recante attuazione della [direttiva 2005/62/CE](#) che applica la [direttiva 2002/98/CE](#) per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- ii) [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191](#), recante attuazione della [direttiva 2004/23/CE](#) sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
- iii) [decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della [direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010](#), relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'[articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), nonché attuazione della [direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012](#), che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

- i) [regolamento \(CE\) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999](#), concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); [decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279](#), recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124](#); [legge 10 novembre 2021, n. 175](#), recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
 - ii) [decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), recante attuazione della [direttiva 2001/83/CE](#) (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; [articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - [Legge comunitaria 2009](#);
 - iii) [regolamento \(UE\) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018](#), relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);
 - iv) [regolamento \(CE\) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004](#), che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
 - v) [regolamento \(CE\) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006](#), relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la [direttiva 2001/20/CE](#), la [direttiva 2001/83/CE](#) e il [regolamento \(CE\) n. 726/2004](#) (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
 - vi) [regolamento \(CE\) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007](#), sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della [direttiva 2001/83/CE](#) e del [regolamento \(CE\) n. 726/2004](#) (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); [art. 3, comma 1, lettera f-bis\), decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#); [del Ministro della salute 16 gennaio 2015](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva; [decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della [direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009](#) che modifica la [direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#), per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
 - vii) [regolamento \(UE\) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#), sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#), recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; [decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3](#); [decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52](#), recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'[articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3](#);
3. diritti dei pazienti di cui a: [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38](#), recante attuazione della [direttiva 2011/24/UE](#) concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della [direttiva 2012/52/UE](#), comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro; [decreto ministeriale 16 aprile 2018 n. 50](#), recante regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva;

4. lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, disciplinate dal [decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6](#), recante recepimento della [direttiva 2014/40/UE](#) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la [direttiva 2001/37/CE](#).

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

- i) [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), recante [codice del consumo](#), a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#);
- ii) [decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019](#), relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- iii) [decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019](#), relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il [regolamento \(UE\) 2017/2394](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#), e che abroga la [direttiva 1999/44/CE](#);
- iv) [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146](#), recante attuazione della [direttiva 2005/29/CE](#) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive [84/450/CEE](#), [97/7/CE](#), [98/27/CE](#), [2002/65/CE](#), e il [Regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#);
- v) [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#), recante attuazione della [direttiva 2008/48/CE](#) relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del [testo unico bancario \(decreto legislativo n. 385 del 1993\)](#) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;
- vi) [decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21](#), recante attuazione della [direttiva 2011/83/UE](#) sui diritti dei consumatori, recante modifica delle [direttive 93/13/CEE](#) e [1999/44/CE](#) e che abroga le direttive [85/577/CEE](#) e [97/7/CE](#);
- vii) [decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37](#), recante attuazione della [direttiva 2014/92/UE](#), sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

- i) [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante [codice in materia di protezione dei dati personali](#), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#);
- ii) [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#) (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#), recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la [direttiva 95/46/CE](#) (regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

- i) [decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47](#), recante attuazione della [direttiva 2009/65/CE](#), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); [articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli [articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52](#);
- ii) [decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016](#), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
- iii) [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), recante attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
- iv) [regolamento \(UE\) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#), relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la [direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e [2004/72/CE della Commissione](#) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);
- v) [decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72](#), recante attuazione della [direttiva 2013/36/UE](#), che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#), per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);
- vi) [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71](#), recante attuazione della [direttiva 2014/91/UE](#), recante modifica della [direttiva 2009/65/CE](#) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della [direttiva 2014/65/UE](#) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le [direttive 2002/92/CE](#) e [2011/61/UE](#). ; [decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129](#), recante attuazione della [direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la [direttiva 2002/92/CE](#) e la [direttiva 2011/61/UE](#), così, come modificata dalla [direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016](#), e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014](#), sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#), così come modificato dal [regolamento \(UE\) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016](#);
- vii) [regolamento \(UE\) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014](#), relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle [direttive 98/26/CE](#) e [2014/65/UE](#) e del [regolamento \(UE\) n. 236/2012](#) (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);
- viii) [regolamento \(UE\) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014](#), relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1);

- ix) [regolamento \(UE\) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015](#), sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1);
- x) [decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016](#), relativa alla distribuzione assicurativa;
- xi) [regolamento \(UE\) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017](#), relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12);

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

- i) [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90](#), recante attuazione della [direttiva \(UE\) 2015/849](#) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle [direttive 2005/60/CE](#) e 2006/70/CE e attuazione del [regolamento \(UE\) n. 2015/847](#) riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1781/2006](#);
- ii) [regolamento \(UE\) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015](#), riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1781/2006](#) [2] (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

- i) [regolamento \(UE\) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014](#), concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il [regolamento \(UE\) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i [regolamenti \(CE\) n. 1321/2007](#) e [\(CE\) n. 1330/2007 della Commissione](#) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);
- ii) [decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32](#), recante attuazione della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE](#), relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
- iii) [decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53](#), recante attuazione della [direttiva 2009/16/CE](#) recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

- i) [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145](#), recante attuazione della [direttiva 2013/30/UE](#) sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#).

Note:

[2]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «regolamento (CE) n. 1781/206».

